

N. 3013

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1998

—————

Modifica della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia
di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è a tutti noto lo stato di crisi della giustizia nel nostro Paese ha cause diverse e profonde, oggettive e normative e la loro soluzione, che è auspicabile proceda in tempi brevi, è rimessa a tutti gli operatori del ramo ma anche alla rimozione delle cause che concorrono a provarle.

Tra le tante disfunzioni che contraddicono in maniera insuperabile i principi propri del processo penale - e segnatamente quello della «immediatezza» ossia di quel principio che intende assicurare il costante contatto «immediato», appunto, del giudice con tutti gli elementi utili per la decisione dimodochè la sentenza sia il frutto delle «percezioni» del giudice nel dibattito - incidenza notevole riveste la lentezza dei procedimenti dovuta, come è a tutti noto, anche alla loro quantità che impone tempi lunghi per il loro espletamento.

Lentezza che, a sua volta, ha diverse e molteplici cause non tutte imputabili a comportamenti soggettivi o a remore di natura oggettiva ma talvolta trovano l'origine nella non corrispondenza allo scopo di talune norme che sovrintendono allo svolgimento del processo stesso.

Ritengo che non ultima di tali cause sia l'attuale disciplina della «sospensione dei termini» feriali non foss'altro per i «contrattempi» che provoca come è noto a tutti gli operatori.

La vigente normativa, infatti, prevede che tutti i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative restino «sospesi» di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno determinando di conseguenza in tale arco di tempo il «congelamento» di tutti i rapporti proces-

suali sia amministrativi, sia civili, sia penali con le sole eccezioni che si riferiscono agli atti urgenti.

Tra questi, nel campo processuale-penalistico rientrano i provvedimenti relativi alla libertà personale - con qualche eccezione - nonché i procedimenti a carico di imputati detenuti che facciano espressa rinuncia alla sospensione feriale o allorchè, incombendo una causa estintiva del reato, non ne venga dichiarata «l'urgenza» dal Giudice ed i procedimenti per reati di criminalità organizzata.

La previsione di una congrua riduzione del periodo feriale non può che incidere proficuamente nella amministrazione della giustizia che, limitando la «sospensione» al solo mese di agosto consentirà di utilizzare «a regime» anche i primi quindici giorni di settembre.

Il presente disegno di legge si limita, pertanto, ad apportare mere modifiche tecniche alla normativa vigente indispensabile per adeguarla al ridotto periodo feriale.

L'unico «aggiornamento» processuale necessario riguarda il secondo comma dell'articolo 1: l'attuale formulazione, infatti, prevede la operatività della sospensione dei termini anche - e ciò con riferimento specifico all'articolo 201 del previgente codice di procedura penale - per il deposito dei motivi di impugnazione che, come è noto, potevano essere presentati successivamente alla dichiarazione mentre il nuovo codice di procedura penale prevede la contestualità «dell'atto di volontà» e «dell'atto di intelligenza» che si realizzano «nell'atto di appello» sicchè appare necessario mantenere tale previsione con riferimento all'articolo 585 del nuovo codice.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. La stessa disposizione di cui al comma 1 si applica per il termine stabilito dall'articolo 585 del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

«Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi trenta giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche d'ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificatamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.